



*Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTE le Linee Guida Nazionali dell’ISPRA per la Valutazione di incidenza, pubblicate in data 28 dicembre 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTI il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457, e del 29 dicembre 2021, n. 551, di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e del 30 dicembre 2021, n. 553, di nomina del Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed i successivi decreti di nomina degli ulteriori Componenti della Commissione;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è insediata in data 18 gennaio 2022;

PRESO ATTO che la Regione Campania non ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non è stata integrata dal rappresentante regionale;

VISTO l'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che istituisce nel Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR con funzioni anche di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, tra cui rientra quello oggetto del presente decreto;

VISTO il DM-2019-0000047 del 27 febbraio 2019 con il quale è stato espresso Parere motivato di VAS sul “Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'area di rilevante interesse nazionale – Comprensorio Bagnoli-Coroglio (PRARU)”;

VISTE le prescrizioni nn. 5, 6,7 e 8 del citato DM, che recitano:

5. Al fine di valutare gli impatti ambientali quali/quantitativi in fase di cantiere nonché di prevedere i necessari interventi di mitigazione, ferma restando la verifica degli effetti prodotti post-operam attraverso il monitoraggio, i seguenti progetti corrispondenti alle azioni di seguito riportati: [...] A2.2.1 (Adeguamento dell'Arena Sant'Antonio e dei relativi scarichi a mare), A2.2.2 (Realizzazione del sistema idrico integrato delle acque dell'area SIN), A2.2.3 (Adeguamento dei collettori e degli scarichi a mare del Bacino idrografico di Napoli Occidentale), dovranno essere sottoposti alla procedura di VIA.

6. I suddetti progetti, redatti in conformità delle norme in materia, dovranno valutare anche gli impatti cumulativi, secondari e sinergici [...].

7. Gli stessi progetti dovranno riportare, altresì, uno Studio di Incidenza [...].

8. Poiché le suddette opere si configurano all'interno di un procedimento di VAS a livello nazionale sarebbe opportuno che le relative procedure di VIA venissero sottoposte a livello nazionale, al fine di evitare frazionamenti delle valutazioni e tenere in considerazione l'effetto cumulativo di più parti del programma complessivo;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla in legge 1° luglio 2021, n. 101, che, rispettivamente, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari e, assieme al comma 8 del medesimo articolo 1, ne stabilisce la disciplina di riferimento;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la contestuale verifica del Piano di utilizzo dei materiali di scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 e l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5 dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006. presentata dalla Società Invitalia S.p.A. con nota prot.227983 del 2/08/2023, acquisita al prot. 128247/MASE in data 3/08/2023, per il progetto “*Infrastrutture, Reti Idriche, Trasportistiche ed Energetiche, dell'Area del Sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio*”;

CONSIDERATO che sulla base di quanto dichiarato dalla Società Invitalia S.p.A. il progetto non rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II e II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e neppure tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;

VISTA la Legge 11 novembre 2014, n. 164, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, all'art.33, comma 13-quinquies che decreta *“Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021”*. (comma inserito dall'art. 41, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 152 del 2021);

CONSIDERATO pertanto, che per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis nonché degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. 182655/MASE del 13 novembre 2023 con la quale la Divisione V della Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 13 novembre 2023, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal Proponente nel corso dell'iter istruttorio;

VISTE la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 11 giugno 2024, dell'avviso relativo ai depositi della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006 richiamati nel parere n. 387 del 29 agosto 2024 della Commissione Tecnica PNRR PNIEC, pubblicati sul portale delle valutazioni ambientali e considerati dalla Commissione stessa nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal proponente in riscontro alle osservazioni pervenute, pubblicate sul portale delle valutazioni ambientali delle quali la Commissione Tecnica PNRR PNIEC ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

PRESO ATTO che le opere riguardano due macro-interventi: il primo relativo all'adeguamento del Collettore Arena Sant'Antonio, con relative opere accessorie, ed il secondo alle opere di urbanizzazione primaria. In particolare, il primo stralcio progettuale relativo all'Adeguamento collettore Arena Sant'Antonio ed interventi complementari include:

- Eliminazione degli scarichi nell'Emissario di Cuma dal collettore Arena Sant'Antonio e dalla colletttrice Pianura;
- Realizzazione del nuovo tracciato interrato del collettore Arena Sant'Antonio nel tratto c.d. "Case Coloniche";
- Interramento del Collettore Arena Sant'Antonio nel tratto interno all'area SIN Bagnoli Coroglio e contestuale interrimento delle condotte prementi esistenti e realizzazione della terza condotta premente per il rilancio dei reflui all'Emissario di Cuma;
- Potenziamento dell'Impianto di Pretrattamento di Coroglio ed adeguamento dei relativi scarichi a mare;
- Scarico a mare del troppo pieno dell'Arena Sant'Antonio;
- Realizzazione del nuovo impianto Trattamento Acque di Falda ed opere accessorie di adduzione e scarico.

Mentre, lo stralcio progettuale relativo alle Opere di urbanizzazione primaria ed altri interventi consta dei seguenti interventi:

- Rete idrica collettamento acque reflue e acque meteoriche e rete idropotabile; ▪ Rete di viabilità primaria categoria E;
- Pubblica illuminazione; ▪ Rete TLC in fibra ottica;
- Realizzazione parcheggio (P8);

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi e che da tale ricognizione è emerso che il progetto ricade totalmente/parzialmente all'interno dei seguenti siti: il SIC Fondali Marini di Gaiola e Nisida IT8030041 ed il Parco regionale dei Campi Flegrei EUAP0958”;

PRESO ATTO, pertanto, che è stata attivata la procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

ACQUISITO il parere favorevole con raccomandazioni dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, espresso con pec del 11 dicembre 2023, acquisita al prot. 202107/MASE di pari data;

ACQUISITO il parere negativo dell'Ente Parco Sommerso di Gaiola, espresso in qualità di ente gestore della ZSC/SIC IT IT8030041 “Fondali Marini di Gaiola e Nisida”, dapprima con nota prot. 75 del 13 dicembre 2023, acquisita al prot. 204752/MASE del 19 dicembre 2023 e ribadito successivamente con nota prot. 47 del 26 giugno 2024, acquisita con prot. 121210/MASE del 1° luglio 2024 e nota prot.57 del 20 agosto 2024, acquisita con prot. 154024/MASE del 21 agosto 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale, nell'allegato parere la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ha valutato che *“il Progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito ZSC IT8030041” Fondali Marini di Gaiola e Nisida”, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni ambientali impartite”;*

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 387 del 29 agosto 2024, assunto al prot. 158412/MASE del 2 settembre 2024;

CONSIDERATO che il progetto è soggetto all'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5 dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e che la Società ha trasmesso la documentazione tecnica predisposta ai sensi del DM 24 gennaio 1996.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine è istruita e rilasciata dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel comunicare l'avvio dell'istruttoria tecnica, ha chiesto al Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera dell'ISPRA una valutazione tecnico-scientifica relativa alla documentazione trasmessa dalla Società ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5 dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006;

AQUISITA la valutazione dell'ISPRA in merito alla posa del cavo sottomarino, con particolare riguardo alla caratterizzazione delle biocenosi bentoniche sensibili e dei sedimenti marini coinvolti, nonché alle modalità di posa e monitoraggio del cavo stesso ed alle relative misure di mitigazione e compensazione, espressa con nota prot. 61557 del 12 novembre 2024, assunta al prot. 206085/MASE di pari data, contenente una serie di osservazioni e indicazioni che tengono conto delle condizioni ambientali del citato della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 32378 del 12 novembre 2024, assunto al prot. 206084/MASE di pari data;

PRESO ATTO che in detto parere, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha rappresentato che *“il livello di completezza e di approfondimento della documentazione e delle successive integrazioni presentate dalla società Proponente, con particolare riferimento ai nuovi volumi tecnici, allo sbocco ASA, al fabbricato della Cabina elettrica, al nuovo Impianto Sgrigliatore, al nuovo impianto TAF3 e all'ampliamento TAF, al Nuovo edificio HUB ed edificio servizi, al Rock Garden e al parcheggio P8, non consente di esprimere il parere di competenza ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 46 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.”*;

CONSIDERATO quindi che il presente provvedimento non potrà comprendere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che all'istanza è allegato il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 387 del 29 agosto 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa favorevolmente *“circa la conformità del Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale”*;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 387 del 29 agosto 2024, costituito da n. 143 pagine;
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 32378 del 12 novembre 2024, costituito da n. 45 pagine;
- c) nota del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera dell'ISPRA prot. 61557 del 12 novembre 2024, costituito da n. 16 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, e sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, comprensivo di valutazione di incidenza ambientale e della verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, e di dover rilasciare l'autorizzazione alla posa in opera di cavi e condotte sottomarine, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto *“Infrastrutture, Reti Idriche, Trasportistiche ed Energetiche, dell'Area del Sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio”*, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, e parere favorevole relativamente al piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente provvedimento è fissato in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione d'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. È autorizzata la posa in opera di cavi e condotte sottomarine, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 387 del 29 agosto 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 32378 del 12 novembre 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. Il Proponente dovrà presentare separata istanza per i lavori da realizzarsi, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle Amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli paesaggistici gravanti sulle aree interessate.

Articolo 4.

Condizioni ambientali relative all'autorizzazione di cui all'art. 109 comma 5 del Dlgs. 152/2006

1. Devono essere rispettate le indicazioni di ISPRA relative alla posa in opera di cavi e condotte sottomarine espresse con nota prot. 61557 del 12 novembre 2024 e in particolare devono essere ottemperate le seguenti indicazioni il proponente dovrà:

1. utilizzare metodi di installazione e protezione (sia per la terza condotta che per il prolungamento delle condotte esistenti) tali da minimizzare l'impatto sul fondale marino e la dispersione del materiale movimentato;
2. adottare tutti gli accorgimenti necessari per minimizzare la risospensione dei sedimenti, con specifico riferimento ai sedimenti contaminati ed agli habitat e specie protetti;
3. relativamente a quanto riportato nel "*Disciplinare Tecnico condotte sottomarine (cod. elab. 2021INVD0DT05040301.pdf)*", circa la pulizia e la rimozione degli ostacoli dal fondo marino lungo il corridoio di posa, evitare che tali attività siano svolte in presenza di specie ed habitat protetti e che il materiale recuperato lungo il tracciato stesso e nelle sue immediate vicinanze sia smaltito secondo quanto riportato nella Legge n. 60/2022 (Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «Salva Mare»);
4. dettagliare, per l'intera lunghezza dei tracciati delle condotte, le informazioni richieste dal p.to 3 del D.M. del 24/01/1996, ovvero: "*i sistemi e ratei di escavazione ed i tempi di esecuzione dei lavori; le profondità di escavo, la larghezza e la lunghezza in metri della trincea da realizzare; le coordinate geografiche dei punti che individuano il tracciato (...)*". Dovranno, inoltre, essere i forniti dettagli su "*le superfici, le quote ed i volumi di escavazione*", come indicato al punto 2 dell'All. B/2 del D.M. 24/01/1996, e ogni altra informazione utile a valutare i potenziali impatti dovuti alla posa e protezione di tutti i cavi sottomarini.
5. specificare le superfici oggetto di movimentazione e quelle oggetto di tombamento per la messa in opera di materassi di cemento; dovranno altresì essere valutate tecniche alternative all'accumulo temporaneo a fianco della trincea del materiale movimentato;
6. considerando che è prevista l'immissione nel fondale marino di pietrame e manufatti fornirei dettagli anche sui volumi, origine e natura oltre alle tecniche di posa.

7. eseguire la caratterizzazione chimica, fisica, ecotossicologica e microbiologica dei sedimenti ai fini della caratterizzazione dei materiali di risulta dell'escavo (p.to. 5 dell'Allegato B/2 del D.M. 24/01/1996); tale caratterizzazione dovrà essere eseguita sino alla profondità “di almeno 100 m”, sia lungo il tracciato della terza condotta sia lungo il prolungamento delle condotte esistenti. In aggiunta a quanto dettagliato nell'Allegato B/2 del D.M. del 24/01/1996 si dovrà:
 - integrare il pannello analitico con i composti organostannici e con i saggi ecotossicologici su una batteria di 3 specie test, come da tabella 2.4 dell'allegato tecnico del D.M. 173/2016; ulteriori analiti devono essere previsti stante la nota contaminazione dell'area;
 - confrontare i risultati analitici con gli standard di qualità ambientali (SQA-MA) del D. Lgs. 172/2015 (Tab. 2/A, 3/A e 3/B); nel caso di parametri non riportati nel precedente decreto, il confronto può essere eseguito con i Livelli chimici di riferimento nazionali L1 e L2, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico al D.M. 173/16;
 - fornire rapporti di prova contenenti tutte le informazioni necessarie a valutare la bontà del dato analitico secondo metodiche analitiche riconosciute a livello nazionale e internazionale aggiornate, che garantiscano che siano soddisfatti i requisiti del D.Lgs. 219/2010 in termini di LOQ e incertezza di misura, e avvalendosi di laboratori accreditati;
8. al fine della definizione dei nuovi tratti di tracciato, eseguire indagini geofisiche di dettaglio mediante multibeam e side scan sonar, ed indagini biocenotiche sino a una profondità di almeno 100 metri;
9. considerata la presenza di zone tutelate dalla rete Natura 2000 e di habitat protetti o di elevato pregio ecologico ottimizzare il tracciato della condotta con il fine di minimizzare o eliminare le interferenze su tali habitat.
10. rivedere il Piano di monitoraggio per quanto attiene il posizionamento e il numero delle stazioni previste per la colonna d'acqua e per i sedimenti (caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche e comunità bentoniche), considerando sia quanto formulato dalla Commissione Tecnica PNNR-PNIEC nel parere n. 387 del 29/08/2024, in merito al prolungamento delle condotte sottomarine fino alla batimetrica di -100 m, sia quanto formulato nelle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA D Lgs 152 2006 e s.m.i. D Lgs 163 2006 e s.m.i
11. effettuare in fase di cantiere, il monitoraggio in continuo della torbidità, anche con l'impiego del torbidimetro alloggiato su boa galleggiante, contestualmente alla movimentazione del fondale alla minima distanza possibile dall'area di potenziale risospensione dei sedimenti in relazione anche alla presenza di habitat sensibili;
12. relativamente al monitoraggio dei sedimenti, sottoporre ad analisi il livello superficiale 0-3 cm, conformemente a quanto indicato nelle citate Linee Guida e Metodologie ICRAM 2001, scheda 1 - Campionamento; inoltre dovrà essere implementato il pannello analitico in coerenza a quanto previsto nelle citate “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)”. Il proponente dovrà verificare la necessità di includere ulteriori analiti stante le peculiarità del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio. effettuare indagini geofisiche (multibeam e side scan sonar) al fine di valutare le alterazioni morfologiche del fondale a seguito della posa e protezione delle condotte.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera dell'ISPRA per le indicazioni relative alla posa in opera di cavi e condotte sottomarine, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti ed uffici coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato alla Società INVITALIA SpA, al Ministero della cultura, alla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI), al Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera dell'ISPRA, all'ARPA Campania, all'Autorità di Bacino Campania Centrale, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune di Napoli, all'UOD Gestione Risorse Naturali Protette della Regione Campania, all'Ente Parco dei Campi Flegrei, all'Ente Parco Sommerso di Gaiola, al Centro Studi interdisciplinari Gaiola onlus e alla Regione Campania la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della cultura e del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera dell'ISPRA, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 2, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
Direttore Generale
26.11.2024
17:40:16
GMT+01:00

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
AVOCANTE

Luigi La Rocca

(Decreto di avocazione Capo DIT Rep. 2 del
01.08.2024)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT